



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



il Patronato della CGIL

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I VENDITORI A DOMICILIO (Art. 84 comma 8 lettera d)

Ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'INPS alla data del 23 febbraio 2020, addetti alle vendite a domicilio, con reddito annuo derivante dalle medesime attività riferito al 2019 superiore ad € 5.000, è riconosciuta una indennità **pari a € 600 per i mesi di aprile e maggio 2020**.

Per poter beneficiare dell'indennità, al momento della domanda il lavoratore non dev'essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatto salvo il contratto a chiamata), o essere titolare di pensione.



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti. In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza.

Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.

Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:

375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381